



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 del 31-01-12

ORIGINALE

Oggetto: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI EDUCAZIONE SANITARIA - DIRETTIVE AI RESPONSABILI DI SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di gennaio, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MARAMARCO CARLO	ASSESSORE	A
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo “267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all’art. 5 prevede che il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio e rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico;

CONSIDERATO che la promozione dell’educazione sanitaria e la prevenzione costituiscono il più importante intervento a tutela della salute pubblica e che l’Amministrazione comunale, a questo fine, intende organizzare apposite iniziative;

PRESO ATTO che l’Associazione “Medici della Prevenzione – A.M.D.P.” avente sede legale a Sestu, Corso Italia n. 14, ha presentato un programma di screening da realizzarsi presso il Comune di Decimomannu, nella sede del “Centro Anziani”, con il seguente calendario:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ 1 febbraio 2012 – screening ecografico della mammella;▪ 8 febbraio 2012 – screening ecografico della tiroide;▪ in data da definire – screening della prostata; |
|--|

CONSIDERATO altresì che l’obiettivo primario che si prefigge l’Amministrazione, in collaborazione con l’Associazione “Medici della Prevenzione – A.M.D.P.” è quello di promuovere stili di vita atti a prevenire le malattie, favorire la diffusione di informazione sanitaria sulle patologie e aumentare il senso di responsabilità e autodeterminazione dei cittadini;

PRESO ATTO che l’Associazione “Medici della Prevenzione – A.M.D.P.” per la realizzazione del progetto di educazione sanitaria in favore della cittadinanza di Decimomannu, richiede patrocinio e contributo economico di partecipazione spese a questa Amministrazione;

CONSIDERATO che l’attività svolta dall’Associazione “Medici della Prevenzione – A.M.D.P.” appare meritoria quale supporto prezioso per la programmazione di attività di educazione e prevenzione della salute, in collaborazione con il Comune di Decimomannu;

RITENUTO opportuno approvare la proposta della predetta Associazione e contribuire all’iniziativa, in quanto risulta rispondente ad un bisogno reale dei giovani e delle famiglie, creando consapevolezza del concetto di salute, intesa come benessere psico-fisico e ambientale;

CONSIDERATO che

- l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell’art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della

regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

ATTESO che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

CONSIDERATO pertanto che in quest'ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi e nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione";

ATTESO pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

CONSIDERATO che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori dell'educazione civica nonché nell'ambito dei servizi resi alla persona ed alla comunità finalizzati alla tutela della salute, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

ACCERTATO che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Alberta Grudina, Fabrizio Bachis, Massimiliano Mameli, Barbara Manca;
Assenti: Carlo Maramarco;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente;

di impartire le seguenti direttive:

- al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'attività di educazione sanitaria e prevenzione, da realizzarsi tramite l'Associazione "Medici della Prevenzione – A.M.D.P." avente sede legale a Sestu, Corso Italia n. 14, la quale ha presentato un programma di screening in favore dei cittadini di Decimomannu, come indicato in premessa;

- al Responsabile del Settore Finanziario di disporre la previsione nel redigendo bilancio di previsione per l'anno 2012 della somma di € 1.000,00 a titolo di contributo per la parziale copertura delle spese che dovrà sostenere l'Associazione medesima per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

Con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luigi Porceddu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

31/01/2012

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **10/02/2012** al **24/02/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rita Pischedda